

CAPITOLATO SPECIALE

Art.1: Oggetto e valore della gara e Durata contrattuale

Tale capitolato disciplina la fornitura, in somministrazione, di “ **materiale per medicazione in TNT per uso chirurgico Classe IIs per le esigenze dei PP.OO. dell’Ausl di Pescara**” le cui caratteristiche sono individuate nel capitolato tecnico predisposto dall’Ente appaltante; il valore presunto della gara è di € 350.000000 iva esclusa.

Il rapporto contrattuale avrà la durata di tre anni a decorrere dalla stipula del contratto.

Art.2: Aggiornamento Tecnologico e fornitura di beni accessori

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la ditta dovesse porre in commercio materiali sovrapponibili dal punto di vista funzionale a quelli ad essa affidati ma dalle prestazioni e caratteristiche tecniche migliori rispetto ad essi, la ditta sarà tenuta a fornirli allo stesso prezzo dei materiali offerti in gara.

La ditta dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita ed in qualunque momento, per tutta la durata naturale del contratto, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Ausl di Pescara.

Art.3: Oneri Fiscali e Spese della Fornitura

Il prezzo della fornitura è comprensivo di tutti gli oneri, fiscali e non. Negli oneri anzidetti sono compresi il trasporto, il facchinaggio, l’imballaggio e qualsiasi altra spesa accessoria.

Art.4: Modalità di Consegna

La merce dovrà essere consegnata presso i Magazzini delle Farmacie dei PP.OO. a seguito dell’emissione di regolare ordine emesso dal Direttore della Farmacia di competenza, nelle quantità e qualità descritte nell’ordine stesso; al momento della consegna il materiale dovrà avere una validità residua pari ad almeno i 2/3 della sua validità complessiva; la ditta dovrà garantire un servizio di assistenza pre e post-vendita e la presenza per tutta la durata naturale del contratto di un informatore di zona, e dovrà, inoltre, provvedere al ritiro dei prodotti con validità residua di almeno sei mesi.

La merce richiesta dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di ricezione dell’ordine; al fine della certezza della data iniziale dalla quale far decorrere il termine massimo di cui sopra, la società fornitrice, all’atto della ricezione dell’ordine, dovrà ritrasmetterlo tramite fax apponendo su di esso il proprio timbro e la firma del ricevente.

In caso di mancata consegna della merce entro il termine di cui sopra, l’Ausl potrà acquistare la stessa dalla società risultata seconda classificata o, in mancanza di questa, da società presenti sul mercato, addebitando alla società aggiudicataria sia l’eventuale maggior prezzo d’acquisto sostenuto che ogni altro eventuale maggiore onere o danno comunque derivante all’Ausl a causa dell’inadempimento.

Nel caso in cui la fornitura consegnata dovesse avere caratteristiche difformi da quelle richieste e quindi da quelle della campionatura prodotta in sede d’offerta, l’Ausl si riserva il diritto di restituire a spese dell’obbligato la merce consegnata e di richiedere, anche via fax, l’esatto adempimento entro il termine perentorio di 3 giorni dalla data di consegna della fornitura difforme.

Nel caso in cui la ditta fornisca una quantità di merce inferiore ad 1/3 del valore dell’ordine, l’Ausl provvederà a diffidare, anche via fax, la parte inadempiente affinché completi la fornitura inevasa entro il termine perentorio di 3 giorni dalla ricezione della diffida o entro il termine di 24 ore nei casi di richiesta consegna urgente.

In entrambi i casi indicati nei precedenti commi 4 e 5 del presente articolo è fatta salva la facoltà dell’Ausl, scaduti i termini perentori, di acquistare la merce dalla società risultata seconda classificata o, in mancanza di questa, sul libero mercato addebitando, in entrambi i casi, l’eventuale maggior prezzo d’acquisto alla società aggiudicataria.

Nel caso in cui la fornitura venga effettuata oltre i termini di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, la società sarà considerata in mora di diritto e sarà tenuta a risarcire i danni eventualmente subiti dall’Ausl a causa del ritardo.

PER ACCETTAZIONE _____

Gli imballi che, a giudizio del personale del magazzino ricevente, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Su ciascun involucro di confezione (pacchi, buste ecc.) dovrà essere apposta un'etichetta riportante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in peso o in misura.

Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi richiesti; eventuali eccedenze rispetto a quanto indicato nell'ordine dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio richiedente.

Il controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna; la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta non esonererà la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

L'Ausl, tramite i propri incaricati, potrà effettuare, in qualsiasi momento una comparazione tra i prodotti consegnati dalla Ditta e le caratteristiche stabilite negli atti di gara.

La merce dovrà essere consegnata, con mezzi che rispondono a requisiti di facilitazione nelle operazioni di scarico, presso il Magazzino della Farmacia del P.O. richiedente ed a seguito dell'emissione di regolare ordine da parte del Responsabile della struttura richiedente, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso.

Art.5: Clausola risolutiva espressa

Il contratto stipulato tra le parti potrà essere risolto con una semplice comunicazione fatta pervenire tramite raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) mancata evasione totale dell'ordine protratta per un periodo superiore a 7 giorni calcolato dalla data di ricevimento dell'ordine da parte della società;
- b) mancato rispetto dei termini perentori previsti nelle diffide formali di cui al comma 5 e 6 dell'art.4;
- c) fallimento;
- d) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali da parte della Ditta;
- e) cessazione dell'attività, fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- f) subappalto non autorizzato dall'Ausl;
- g) cessione del contratto nei casi non consentiti dalla legge;
- h) nel caso in cui le transazioni inerenti il presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art.3 legge 13.08.2010 n.136); in caso di subappalto la Ditta si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) nel caso sia intervenuta, nei confronti della Ditta, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 1423/56 e s.m.i., ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni Pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;
- l) inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza.

La risoluzione contrattuale avrà effetto dalla data in cui la Ditta riceverà la comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., dell'intenzione dell'Ausl di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione l'Ausl procederà ad incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità ed a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ausl il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta.

L'Ausl si riserva la facoltà di recedere dal contratto con una semplice comunicazione di preavviso di 15 (quindici) giorni solari fatta pervenire tramite raccomandata a.r., senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, qualora:

- a) tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11, commi 2 e 3 del DPR n.252/1998; a tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a

PER ACCETTAZIONE _____

comunicare all'Ausl le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle avvenute variazioni;

b) successivamente alla stipula del contratto, anche se fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso, fosse accertata dall'Ausl la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.L.vo 12 aprile 2006, n.163;

c) per motivate esigenze di pubblico interesse

Art.6: Modalità di Fatturazione e Pagamento

Le fatture dovranno pervenire all'AUSL di Pescara, via R. Paolini n. 47.

I pagamenti avverranno entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte dei Responsabili delle Farmacie Interne dei PP.OO. dell'AUSL. In caso di ritardato pagamento, sarà applicato dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine un interesse moratorio pari al 4,5 % variabile annualmente.

Art.7:Cessione del Credito

Sarà facoltà della Ditta cedere esclusivamente i crediti maturati e, cioè, già esigibili ai sensi delle disposizioni di legge.

La cessione, anche se riferita a rapporti di *factoring* che la Ditta dovesse instaurare con i terzi, dovrà contenere l'indicazione analitica del numero e della data delle fatture cui si riferisce, dovrà avvenire, ai fini dell'opponibilità all'Ausl, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 117 del D.L.vo 12 aprile 2006, n.163 nonché notificata all'Ausl mediante ufficiale giudiziario.

Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui sopra e quindi in caso di cessione illegittima, sarà applicata una penale sul credito maturato e maturando pari al 5% del valore dell'appalto.

Art.8: Deposito Cauzionale Definitivo

La Ditta dovrà prestare idonee garanzie d'esecuzione e coperture assicurative nella misura del 10% del valore contrattuale, Iva esclusa, con le modalità stabilite dall'art.113 del citato D.L.vo 12 aprile 2006 n.163.

Art.9: Foro Competente

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in Pescara.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto stesso saranno demandate in via esclusiva al giudice ordinario del foro di Pescara.

PER ACCETTAZIONE _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Ditta accetta incondizionatamente, dopo averne avuta esatta cognizione, le norme di cui ai seguenti articoli: **art.2** "aggiornamento tecnologico e fornitura di beni accessori"; **art.6** "modalità di fatturazione e pagamento"; **art.7** "cessione del credito" e **art.9** "foro competente".

PER ACCETTAZIONE _____